



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Piera Loredana NICOSIA**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa ai titoli di formazione conseguiti;

VISTA l'Attestazione di competenza professionale rilasciata all'istante dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferiscono, in Romania, all'interessata "*il diritto all'insegnamento*" nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la Sentenza del n. 06871 pubblicato il 09.06.2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dai riferimenti nell'attestazione di competenza professionale alla Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato,



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dagli interessati, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

RITENUTO, altresì, che la produzione, della ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n.1184 del 15 luglio 2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 31382 del 19 luglio 2023 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessata presso l'IC "Padre Pio da Pitralcina" di Misterbianco (CT) per la classe di concorso A01 Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado;

VISTA la nota prot. n. 26187 del 19 ottobre 2023 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania, ha inoltrato la rinuncia, da parte dell'interessata,



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

al riconoscimento del titolo conseguito all'estero per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

DECRETA

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Diploma accademico di Scenografia, conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, il 6 giugno 2007;

b) titolo professionalizzante: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* – conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dalla docente Piera Loredana NICOSIA, nata il 04/09/1971 a Catania, per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato N. 03626/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata il 10/05/2021, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di I grado per la classe di concorso:

A01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca